



Città di Vigevano

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. **35 del 06/02/2025**

OGGETTO: ISTITUZIONE E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEI CONTRIBUTI PER LE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA IURE SANGUINIS E PER LE RICHIESTE DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO (ARTICOLO 1, COMMI 636, 637 E 638 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2024, N. 207).

L'anno duemilaventicinque, il giorno sei del mese di febbraio alle ore 15:15 nella solita sala del Palazzo Municipale, osservate le modalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Tenuto conto che alle ore 16:40 rinetra in Seduta l'Assessore Brunella Avalor, risultano presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto i Signori:

Nome	Qualifica	Presenza/Assenza
CEFFA ANDREA	Sindaco	<i>Assente</i>
SEGU' MARZIA	Vice Sindaco	Presente
AVALLE BRUNELLA	Assessore	Presente
GHIA RICCARDO	Assessore	Presente
ALESSANDRINO NUNZIATA	Assessore	Presente
SCARDILLO NICOLA	Assessore	Presente
SEMPlici DANIELE	Assessore	Presente
SORESINA OMAR	Assessore	<i>Assente</i>

Presenti n. 6

Assenti n. 2

Presiede la seduta, nella sua qualità di Vice Sindaco, la Sig.ra SEGU' MARZIA che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sotto indicato.

Partecipa il Vice Segretario Generale CALCATERRA GIUSEPPE.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (cosiddetta “Legge di bilancio 2025”), in vigore dal 1 gennaio 2025, prevede all’articolo 1 quanto segue:

636. I Comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della Legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71;

637. I Comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dell’identificazione esatta dell’anno di formazione dell’atto e del nominativo della persona cui l’atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni;

638. Le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo;

Dato atto che la disposizione sopra richiamata prevede la possibilità per i comuni di introdurre un contributo amministrativo rispettivamente:

- per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis;
- per le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente;

Dato atto che i Comuni, oltre a decidere se introdurre o meno il contributo, possono anche determinare l’entità del contributo stesso:

- nel limite di euro 600,00 per ciascun richiedente maggiorenne nel caso delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis;
- nel limite di euro 300,00 per ciascun atto nel caso di richieste di certificati o di

estratti di stato civile formati da oltre ad un secolo;

Considerato che la gestione delle richieste di cui sopra comporta un notevole carico di lavoro per l'Ufficio di Stato Civile e che si ritiene opportuno e necessario prevedere un corrispettivo economico per l'attività svolta, dato che i contributi riscossi sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune;

Ritenuto di determinare l'entità dei contributi sopra indicati nella seguente misura:

- € 600,00 per ciascun richiedente maggiorenne nel caso delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis;
- € 300,00 per ciascun atto nel caso di richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre ad un secolo.

Dato atto che le domande di cui sopra, in caso di mancato o inesatto pagamento, sono improcedibili a norma del citato articolo 1 comma 638 della Legge n. 207/2024;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente proposta di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Dirigenti Responsabili dei servizi interessati;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Dato atto che non sussistono, ai sensi di legge, obblighi di astensione né conflitti di interesse da parte di amministratori nell'adozione del presente atto deliberativo;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 23/12/2024: "Bilancio di previsione 2025-2027 - Approvazione";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 09/01/2025: "Approvazione PEG Finanziario 2025-2027";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 30/01/2025 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027";

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese

DELIBERA

- la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di istituire i contributi previsti dall'articolo 1, commi 636 e 637, della legge n. 207/2024 (legge di Bilancio 2025) e di determinarne l'entità nella seguente misura:
 - € 600,00 per ciascun richiedente maggiorenne nel caso delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis;
 - € 300,00 per ciascun atto nel caso di richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre ad un secolo;
- di attribuire all'unità Stato Civile – Servizio Demografico la responsabilità del procedimento di riscossione, tramite avviso di pagamento PagoPa;

Successivamente, al fine di procedere celermente con i successivi atti amministrativi e contabili, con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese

DELIBERA

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

CITTÀ DI VIGEVANO

Provincia di Pavia

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 Decreto Legislativo n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Vice Sindaco

MARZIA SEGU'

Il Vice Segretario Generale

GIUSEPPE CALCATERRA

DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 35 del 06/02/2025